



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 7322/15 R. G. Notizie di reato

N. 8257/15 R. G. G.U.P.

**N. 1655/2016 R.G. Sentenze**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per l'udienza preliminare

**DOTT. LAURA DONATI**

all'esito dell'udienza nel procedimento di cui a margine, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**BAILO ENRICO** - nato il 23/08/1962 a Broni (PV)

Residente in Stradella (PV) – Viale Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 1/A

**Elett. dom.to** in Pavia – Viale Vittorio Emanuele II n. 5 presso lo studio dell'Avv. Guido Torti – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. GUIDO TORTI del Foro di Pavia – non presente**

**Avv. GIOVANNI SANGALLI del Foro di Pavia è presente l'avv. De Boni Federica in sostituzione di entrambi.**

**BAILO MARISA** - nata il 30/11/1960 a Broni (PV) Residente ed **elett. dom.ta** in Pinarolo Po (PV) – Riccardi n. 58 – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. GUIDO TORTI del Foro di Pavia – non presente**

**Avv. GIOVANNI SANGALLI del Foro di Pavia – è presente l'avv. De Boni Federica in sostituzione di entrambi**

**CANDOLI PAOLO** - nato il 26/07/1950 a Cesena (FC) Residente in Cesena – Via Passo Corelli n. 781

**Elett. dom.to** in Milano – Via Privata Cesare Battisti n. 1 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Casartelli – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. GABRIELE CASARTELLI del Foro di Milano – sostituito dall'avv. Federico Olivo**

**Avv. FILIPPO SGUBBI del Foro di Bologna – sostituito dall'avv. Massimiliano Starni**

**CAPUA ILARIA** - nata il 21/04/1966 a Roma Residente in Noventa Padovana (PD) – Via T. Vecellio n. 1 int. 2 **Elett. dom.ta** in Verona – Via S.S. Corte Regia n. 7 presso lo studio dell'Avv. Tiburzio De Zuani – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. TIBURZIO DE ZUANI del Foro di Verona**

**Avv. ARMANDO LUCA DE ZUANI del Foro di Verona – presenti entrambi**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**CATTOLI GIOVANNI** - nato il 18/11/1965 a Bologna residente ed **elett. dom.to** Verona – Via S.S. Corte Regia n. 7 presso lo studio dell'Avv. Tiburzio De Zuani – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. TIBURZIO DE ZUANI del Foro di Verona**

**Avv. ARMANDO LUCA DE ZUANI del Foro di Verona -presenti entrambi**

**CRIPPA PIERLUIGI** - nato il 06/10/1952 a Milano Residente in Milano – Via C. Marocchetti n. 23

**Elett. dom.to** in Milano – Via Privata Cesare Battisti n. 1 presso lo studio dell'Avv. Ennio Amodio – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. ENNIO AMODIO del Foro di Milano in sostituzione e Avv. RICCARDO OLIVO del Foro di Roma è presente avv. Federico Olivo in sostituzione di entrambi**

**CURRIE RICHARD JOHN WILLIAM** - nato il 15/11/1967 a Irvine - Regno Unito domiciliato in Noventa Padovana (PD) – Via T. Vecellio n. 1 **Elett. dom.to** in Verona – Via S.S. Corte Regia n. 7 presso lo studio dell'Avv. Tiburzio De Zuani – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. TIBURZIO DE ZUANI del Foro di Verona**

**Avv. ARMANDO LUCA DE ZUANI del Foro di Verona – presenti entrambi**

**FIORINI PAOLO** - nato il 23/09/1953 a Forlì (FC) Residente in Cesena – Fraz. Casale - Via Comunale Casale n. 3360 **Elett. dom.to** in Torino – Via Assarotti n. 9 presso lo studio dell'Avv. Federica De Boni – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. FEDERICA DE BONI del Foro di Torino - presente**

**LEALI VALERIO** - nato il 06/04/1941 a Brescia Residente ed **elett. dom.to** in Montirone (BS) – Via XXV Aprile n. 111 – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. LUIGI FRATTINI del Foro di Brescia sostituito dall'avv. Maurizio Triboldi già nominato sostituito alla precedente udienza.**

**Avv. GIORGIO LUCERI del Foro di Roma – non presente**

**LOMBARDI GIOVANNA** - nata il 22/01/1940 a San Mauro Pascoli (FC) Residente a Longiano (FC) – Via Per Ospedaletto n. 1580 **Elett. dom.ta** presso lo studio dell'Avv. Montefiori del foro di Ravenna – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. NICOLA MONTEFIORI del Foro di Ravenna presente anche per il II°**

**Avv. MASSIMO GARDINI del Foro di Rimini –**

**NIEDDU DANIELA** - nata il 03/01/1969 a Nuoro Residente in Pontinia (LT) – Via Tavolato n. 144

**Elett. dom.ta** in Milano – Via Larga n. 23 presso lo studio dell'Avv. Francisca Buccellati – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. FRANCESCA BUCCELLATI del Foro di Milano – presente anche in sostituzione dell' Avv. LUIGI SANCASSANI del Foro di Verona**

**PICCINI ENORE** - nato il 16/05/1940 a Verghereto (FC) Residente in Forlì – Via Guarini Matteucci n. 22

**Elett. dom.to** in Forlì – Piazza Saffi n. 32 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Starni – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. MASSIMILIANO STARNI del Foro di Forlì - presente**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**PICCINI VALERIO** - nato il 11/06/1970 a Forlì (FC) Residente ed **elett. dom.to** in Forlì (FC) – Viale Fulcieri P. di Calboli n. 102 – già assente

**Difeso di fiducia da: Avv. LORENZO PICOTTI del Foro di Verona – sostituito dall'avv. Stella Romano come da delega che deposita.**

**REZZOLA NOEMI** – nata il 06/10/1945 a Brescia Residente a Passirano (BS) – Via Vallosa n. 6

**Elett. dom.ta** in Brescia – Via Solferino n. 17 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Triboldi – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. VANNI BARZELLOTTI del Foro di Brescia**

**Avv. MAURIZIO TRIBOLDI del Foro di Brescia presente anche per il I**

**ZANINI ANDREA** - nato il 06/08/1975 a Brescia Residente in Passirano (BS) - Via Vallosa n. 6

**Elett. dom.to** in Brescia – Via Solferino n. 17 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Triboldi – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. VANNI BARZELLOTTI del Foro di Brescia**

**Avv. MAURIZIO TRIBOLDI del Foro di Brescia presente anche per il I**

**ZANINI GUERRINO** - nato il 03/07/1944 a Brescia Residente in Passirano (BS) - Via Vallosa n. 6

**Elett. dom.to** in Brescia – Via Solferino n. 17 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Triboldi – già assente

**Difesa di fiducia da: Avv. VANNI BARZELLOTTI del Foro di Brescia**

**Avv. MAURIZIO TRIBOLDI del Foro di Brescia presente anche per il I**

**I M P U T A T I**

**1) BAILO ENRICO, BAILO MARISA, CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA, FIORINI PAOLO, LEALI VALERIO LOMBARDI GIOVANNA, NIEDDU DANIELA, REZZOLA NOEMI, PICCINI ENORE, PICCINI VALERIO, ZANINI ANDREA, ZANINI GUERRINO**

A. per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 319, 321, 416, 438, 445, 500, 648, c.p. e artt. 1,2,3 comma 1) D.L.vo 27/01/1992, n. 119 modificato dal D. L.vo 24/02/1997 n.47 nonchè D. L.vo 4/02/1993, n.66, per avere, in concorso tra loro in esecuzione del medesimo disegno criminoso, promosso ed organizzato un'associazione, (con altre persone rimaste sconosciute, e con BAILO Giulio deceduto), al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di ricettazione, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, corruzione, zoonosi ed epidemia, per aver utilizzato virus altamente patogeni dell'influenza aviaria, del tipo H9 ed H7 N3, di provenienza illecita (artt. 648 e 319 c.p.), al fine di produrre in forma clandestina, senza la prescritta autorizzazione ministeriale (A.I.C.), specialità medicinali ad uso veterinario (quale è il vaccino dell'influenza aviaria), procedendo successivamente, sempre in forma illecita, alla loro commercializzazione e somministrazione agli animali avicoli di allevamenti intensivi (in violazione degli artt. 1,2,3 comma 1) D. L.vo 27/01/1992, n.119 modificato dal D. L.vo 24/02/1997 n. 47 e D. L.vo 4/02/1993, n.66), determinando la diffusione non più controllata del virus dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli del nord Italia (art.500 c.p.), con grave pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, che determinava, da un lato, il contagio di sette persone tra gli operatori del settore come accertato dall'Istituto Superiore di Sanità attraverso un'indagine epidemiologica (art.438 c.p.), e dall'altro il grave pericolo per la salute derivante dal consumo della carne oggetto della vaccinazione indiscriminata (art.445 c.p.), determinando, quale misura di prevenzione, l'abbattimento di milioni di capi di polli e tacchini, con un considerevole danno al patrimonio avicolo nazionale, calcolato dal C.R.E.V. (Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria) in 40 milioni di euro, con i ruoli di seguito indicati: CANDOLI Paolo della ditta MERIAL ITALIA S.p.A. quale importatore del ceppo del virus dell'influenza aviaria del tipo H9;



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

BAILO Enrico, della ditta Merial Italia S.p.A., BAILO Giulio, deceduto, BAILO Marisa, ZANINI Guerrino, LEALI Valerio, REZZOLA Noemi e ZANINI Andrea, quali produttori del vaccino clandestino;  
PICCINI Enore e PICCINI Valerio, della ditta NAIDA S.r.l., quali distributori del vaccino clandestino;  
FIORINI Paolo, quale fornitore agli allevatori del vaccino clandestino;  
LOMBARDI Giovanna, quale responsabile della somministrazione del vaccino prodotto clandestinamente;  
NIEDDU Daniela della ditta Merial Italia S.p.A, quale acquirente del ceppo virale dell'influenza aviaria H7 N3 da CAPUA Ilaria;  
CAPUA Ilaria, responsabile del laboratorio di virologia del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, quale fornitrice con modalità illegittime, del ceppo virale dell'influenza aviaria H7 N3 a NIEDDU Daniela.

Con l'aggravante del numero degli associati superiore a dieci.

**In Arabia Saudita, Roma (luogo di ingresso in Italia del virus) Cesena, Padova, Chignolo Po (PV), Passirano (BS), Pinarolo Po (PV), Remedello Sopra (BS), Roncadelle (BS), Poncarale (BS), Erbè (VR) e Gazzolo Villafranca (VR), dal 1999 al giugno 2003.**

**CANDOLI PAOLO**

**A1.** per i delitti di cui agli artt. 110 e 648 c.p., perché, in concorso con tale Mark Dekich, contro il quale si è proceduto separatamente negli Stati Uniti d'America (U.S.A.), ed altre persone rimaste sconosciute, al fine di procurare un profitto a sé e alla ditta Merial Italia S.p.A., riceveva via mare, occultato in cubetti di ghiaccio tramite il corriere espresso DHL, presso la propria abitazione di Cesena (FC), un virus altamente patogeno dell'influenza aviaria denominato H9, proveniente dall'Arabia Saudita, ove era stato illecitamente contrabbandato dagli U.S.A., così come comunicato dalle autorità statunitensi (US Immigration and Customs Enforcement - I.C.E.).

**In Arabia Saudita e Cesena, nell'aprile 1999.**

**CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA, NIEDDU DANIELA**

**A2.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 319 e 321 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAPUA Ilaria, quale responsabile del Laboratorio di Virologia del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria di Padova, compiendo atti contrari ai doveri del proprio ufficio, forniva in più occasioni a CANDOLI Paolo e NIEDDU Daniela, rispettivamente responsabile del business aviare e responsabile della ricerca e sviluppo della ditta Merial Italia S.p.A., in assenza delle prescritte autorizzazioni ministeriali (D. Lgs. 13/12/1996, n. 674 e Regolamento CE n. 1774/2002, modificato da Regolamento CE n. 416/2005, cui fanno riferimento le note nn. 600.3/SP.40/5261 e DGVA-III/13541/P della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli alimenti e della Nutrizione - Ufficio III), senza peraltro osservare le più elementari norme di biosicurezza riguardanti la detenzione ed il trasporto di materiale biologico (Direttiva CEE n. 93/88/CEE), il ceppo virale dell'influenza aviaria altamente patogeno denominato H7 N3 di origine pakistana, successivamente utilizzato per la produzione del relativo vaccino, ricevendo indebitamente da NIEDDU Daniela una imprecisata ma elevata somma di denaro.

**In Padova ed in Chignolo Po (PV), dal 2000 all'ottobre 2005.**

**CANDOLI PAOLO**

**A3.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 319 e 321 c.p., perché, in concorso con MARANGON STEFANO, a carico del quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

criminoso, MARANGON Stefano, quale direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, compiendo atti contrari ai doveri del proprio ufficio, autorizzava indebitamente CANDOLI Paolo (responsabile del business aviario della ditta MERIAL Italia S.p.A.) in assenza della prescritta A.I.C. (artt. 1,2,3 comma 1) D. L.vo 27/01/1992, n. 119 modificato dal D. L.vo 24/02/1997 n. 47 e D. L.vo 4/02/1993, n.66) alla produzione del vaccino per l'influenza aviaria del sottotipo H7 N3, ricevendo una imprecisata ma elevata somma di denaro.

**In Padova e Chignolo Po (PV), nell'ottobre 2005.**

**CAPUA ILARIA, CANDOLI PAOLO, CATTOLI GIOVANNI, CRIPPA PIERLUIGI, CURRIE RICHARD JOHN WILLIAM**

B. per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 416, 319, 321, 323, 317, 56, 438 c.p., Direttiva CEE n. 93/88/CEE e D. Lgs. 13/12/1996, n. 674 e Regolamento CE n. 1774/2002, modificato dal Regolamento CE n.416/2005, cui fanno riferimento le note nn. 600.3/SP.40/5261 e DGVA-III/13541/P della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli alimenti e della Nutrizione - Ufficio III, per essersi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, associati tra loro e con ANDRIGHETTO IGINO, FERRI GAETANA, MARABELLI ROMANO, MARANGON STEFANO, SANTUCCI UGO VINCENZO, per i quali si è proceduto separatamente, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d'ufficio, concussione e tentata epidemia, per aver compiuto atti contrari ai doveri dei propri uffici attraverso la stipula - con le ditte MERIAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE - di contratti per la cessione del brevetto relativo al test discriminatorio D.I.V.A. realizzato con attrezzature e personale dell'I.Z.S. delle Venezie nell'esclusivo interesse delle ditte MERIAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE (art. 323 c.p.), dalle quali ricevevano ingenti somme di denaro sotto forma di royalties, regalie e finanziamenti per convegni, congressi e progetti di ricerca (art. 319 c.p.), ed alle quali cedevano in più circostanze ceppi virali dell'influenza aviaria in assenza delle prescritte autorizzazioni ministeriali (D. Lgs. 13/12/1996, n. 674 e Regolamento CE n. 1774/2002, modificato da Regolamento CE n. 416/2005, cui fanno riferimento le note nn. 600.3/SP.40/5261 e DGVA-III/13541/P della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli alimenti e della Nutrizione - Ufficio III), senza peraltro osservare le più elementari norme di biosicurezza riguardanti la detenzione ed il trasporto di materiale biologico (Direttiva CEE n. 93/88/CEE), con grave rischio per la salute pubblica (art. 438 c.p.) derivante tra l'altro dall'impiego non controllato dei citati ceppi virali nella fabbricazione di vaccini ad uso veterinario, autorizzati poi illecitamente dai competenti uffici ministeriali (art. 323 c.p.), con lo scopo di favorire la commercializzazione dei vaccini prodotti dalle ditte MERIAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE in danno delle ditte concorrenti tra cui la ditta INTERVET, che nella circostanza veniva costretta a promettere elevate somme di denaro per la sottoscrizione di analogo contratto finalizzato all'acquisto del test discriminatorio D.I.V.A. (art. 317 c.p.), in assenza del quale, alla citata ditta, sarebbe stata preclusa in Italia ed in Europa la vendita di vaccini per l'influenza aviaria, determinando in tal modo una situazione di "monopolio" che favoriva in primo luogo la ditta MERIAL ITALIA S.p.A. anche per quanto concerne la commercializzazione di altre specialità medicinali ad uso veterinario quali il vaccino per enterite emorragica DINDORAL ed il vaccino per bronchite infettiva GALLIVAC IB88, la cui immissione in commercio (A.I.C.) veniva, attraverso falsi pareri rilasciati dalla Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario e dai funzionari dell'I.Z.S. delle **Venezie**, illecitamente autorizzata dai competenti uffici ministeriali, che nelle diverse circostanze si accordavano con i dirigenti della MERIAL ITALIA S.p.A. ed i funzionari dell'I.Z.S. delle Venezie, pur non sussistendo, come fatto rilevare dall'Istituto Superiore di Sanità, i requisiti di efficacia ed innocuità ed in netto contrasto con il sistema di farmacovigilanza (artt. 319 e 321 c.p. in relazione agli artt.1, 2 e 3, co.1, D. Lgs. 27/01/1992,



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

n. 119, modificato dal D. Lgs. 24/2/1997, n. 47 e dal D. Lgs. 6/4/2006, n. 193, e Direttiva CEE 93/40/CEE), secondo le modalità descritte per le fattispecie di cui ai capi che seguono e con i ruoli di seguito indicati:

CURRIE Richard John William, già dirigente della ditta FORT DODGE, quale promotore ed organizzatore, con il ruolo di individuare i canali commerciali attraverso i quali poter procedere in ambito nazionale ed internazionale alla vendita di kit diagnostici realizzati presso l'I.Z.S. delle Venezie, nonché di ceppi virali, nella disponibilità del citato I.Z.S.;

CAPUA Ilaria, responsabile del laboratorio di virologia del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, nonché titolare del brevetto relativo al test discriminatorio D.I.V.A., quale organizzatore con il ruolo di coordinare le attività di ricerca e successiva produzione di kit diagnostici nell'ambito dell'attività istituzionale, utilizzando a tale scopo attrezzature e personale dell'I.Z.S. delle Venezie, nonché di fornire indebitamente a CANDOLI Paolo e NIEDDU Daniela i ceppi virali necessari per la produzione di vaccini, mantenendo frequenti contatti con CANDOLI Paolo;

MARANGON Stefano, direttore sanitario dell'I.Z.S. delle Venezie, nonché titolare del brevetto relativo al test discriminatorio D.I.V.A., quale organizzatore con il ruolo di predisporre le attività necessarie alla stipula dei contratti e, nel contempo, di facilitare il rilascio delle autorizzazioni ministeriali in favore delle ditte MERAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE, mantenendo frequenti contatti con CANDOLI Paolo e CURRIE Richard John William;

CATTOLI Giovanni, veterinario dirigente del Laboratorio di Virologia del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria di Padova, nonché titolare del brevetto relativo al test discriminatorio D.I.V.A., quale partecipe con il ruolo di collaborare attivamente CAPUA Ilaria nella realizzazione del test discriminatorio D.I.V.A. e di sottoscrivere il contratto con le ditte MERAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE per la vendita del relativo brevetto;

ANDRIGHETTO Igino, Direttore Generale dell'I.Z.S. delle Venezie di Padova, quale partecipe, con il ruolo di favorire la realizzazione, all'interno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di kit diagnostici tra cui il test discriminatorio D.I.V.A., agendo contrattualmente con le ditte MERAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE, in nome dell'I.Z.S. stesso, ma nell'interesse proprio e dei titolari del brevetto;

CRIPPA Pierluigi, amministratore delegato della MERAL ITALIA S.p.A., quale organizzatore, con il ruolo di curare l'aspetto commerciale riferito alla vendita dei kit diagnostici, tra cui il test discriminatorio D.I.V.A., dei vaccini ad uso veterinario realizzati con ceppi virali illecitamente ottenuti, nell'interesse proprio, della ditta MERAL ITALIA S.p.A. e dei funzionari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con i quali sottoscriveva, tra l'altro, un contratto finalizzato all'acquisto del brevetto relativo al citato test D.I.V.A.;

CANDOLI Paolo, responsabile del business aviare della MERAL ITALIA S.p.A., quale organizzatore con il ruolo di attivare, coordinare e mantenere i contatti e gli incontri con i funzionari dell'I.Z.S. delle Venezie e del Ministero della Salute, nell'interesse proprio e della ditta MERAL ITALIA S.p.A., finalizzati a creare le condizioni necessarie per ottenere indebitamente le autorizzazioni alla produzione e commercializzazione delle specialità medicinali ad uso veterinario della ditta MERAL ITALIA S.p.A.;

MARABELLI Romano, Direttore Generale del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria - Uffici III, VI e XI del Ministero della Sanità, quale partecipe, con il ruolo di favorire gli interessi economici delle aziende farmaceutiche MERAL ITALIA S.p.A. e FORT DODGE, attraverso l'indebito rilascio a queste ultime di autorizzazioni alla produzione, importazione e distribuzione di vaccini ad uso veterinario per l'influenza aviaria e l'enterite emorragica, nonché attraverso l'istituzione con gara a trattativa privata di una "banca vaccino H5 N9" e la stipula di contratti per la cessione del brevetto relativo al test discriminatorio D.I.V.A.;

FERRI Gaetana, Direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, quale partecipe, con il ruolo di favorire gli interessi economici dell'azienda farmaceutica MERAL ITALIA S.p.A., attraverso l'indebito rilascio di autorizzazioni all'introduzione in Italia di ceppi virali dell'influenza aviaria per la produzione di vaccini, nonché attraverso l'importazione e la commercializzazione di vaccini ad uso



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

veterinario per l'enterite emorragica e la bronchite infettiva, intervenendo più volte in prima persona presso la Commissione Consultiva del farmaco veterinario al fine di far modificare i pareri negativi precedentemente espressi dalla citata Commissione e dall'Istituto Superiore di Sanità;

SANTUCCI Ugo Vincenzo, Dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, quale partecipe, con il ruolo di favorire gli interessi economici dell'azienda farmaceutica MERIAL ITALIA S.p.A., rivelando a personale di tale ditta notizie utili per l'aggiudicazione di forniture di vaccini ad uso veterinario per l'influenza aviaria ed attestando falsamente situazioni di emergenza sanitaria per giustificare l'importazione di vaccini ad uso veterinario per l'enterite emorragica.

**In Padova e Roma dal 2000 al 2008**

**CANDOLI PAOLO**

**B1.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p., perché, in concorso con FERRI GAETANA, MARABELLI ROMANO, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARABELLI Romano, quale Direttore Generale del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria - Uffici III, VI e XI del Ministero della Sanità, FERRI Gaetana, quale Direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, abusando dei poteri dei rispettivi uffici, ovvero in violazione di norme e regolamenti (artt. 1, 2 e 3 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, D. Lgs. 13/12/1996, n. 674, Regolamento CE 1774/2002, Direttiva 2005/94 CE e D. Lgs. 6/4/2006, n. 193) al fine di procurare a sé o ad altri ingiusti vantaggi patrimoniali, indebitamente rilasciavano alla ditta MERIAL ITALIA S.p.A., nella persona di CANDOLI Paolo, le sottototate autorizzazioni alla produzione di vaccini per l'influenza aviaria in danno delle altre ditte concorrenti ed in particolare della ditta INTERVET:

Autorizzazione n. 600.3.6.11/24461/57/N/4257 datata 12 ottobre 2000 del Ministero della Sanità - Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Uffici III-VI-XI, per l'introduzione in Italia del ceppo virale H7 N3 (CK/Pak/95-H7) del virus dell'influenza aviaria ai fini della produzione di vaccino da utilizzare per il piano di vaccinazione di emergenza, a firma del Direttore Generale del Dipartimento D.ssa Gaetana FERRI; Autorizzazione n. 600.3.6.II/PV.277 datata 8 novembre 2000 del Ministero della Sanità - Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Uffici III-VI-XI, per l'introduzione in Italia del vaccino inattivato contro l'influenza aviaria contenente il sottotipo H7 N3 (CK/Pak/95-H7) del virus dell'influenza aviaria, a firma del Direttore Generale del Dipartimento D.ssa Gaetana FERRI;

Autorizzazione n. 600.6./24461/57/N/4827 datata 15 novembre 2000 del Ministero della Sanità - Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Ufficio VI, nulla osta per inizio operazioni di vaccinazione datato 15 novembre 2000, a firma del Direttore Generale Dr. Romano MARABELLI;

Autorizzazione n. 600.3.6.11/PV.12 datata 21 gennaio 2001 del Ministero della Sanità - Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Uffici III-VI-XI, per l'introduzione in Italia dell'antigene inattivato contro l'influenza aviaria contenente il sottotipo H7 N3 (CK/Pak/95-H7) del virus dell'influenza aviaria, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Dr. Romano MARABELLI;

Autorizzazione n. 608/BT/678 datata 22 novembre 2002 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria, dell'alimentazione e nutrizione - Ufficio III-VIII-XI, per l'introduzione in Italia dell'antigene inattivato contro l'influenza aviaria contenente il sottotipo H7 N3 (CK/Pak/95-H7) del virus dell'influenza aviaria, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Dr. Romano MARABELLI;



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nulla osta n. 600.8/IA/862 datato 9 dicembre 2002 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, dell'alimentazione e nutrizione - Ufficio VIII, all'inizio delle operazioni di vaccinazione, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Dr. Romano MARABELLI;  
Autorizzazione n. 608/IA/2991 datata 7 agosto 2003 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria, dell'alimentazione e nutrizione - Ufficio VIII, per la distribuzione del vaccino inattivato contro l'influenza aviaria contenente il sottotipo H7 N1 (ceppo A/ck/Italy/1067/1999-H7N1) del virus dell'influenza aviaria, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Dr. Romano MARABELLI.  
**In Roma, dal 2000 al 2003.**

**CANDOLI PAOLO**

**B2.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p., perché, in concorso con MARANGON STEFANO, a carico del quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARANGON Stefano quale Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Padova, abusando dei poteri del proprio ufficio, ovvero in violazione di norme e regolamenti (artt. 1, 2 e 3 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, D. Lgs. 13/12/1996, n. 674, Regolamento CE 1774/2002, Direttiva 2005/94 CE e D. Lgs. 6/4/2006, n. 193), al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, indebitamente autorizzava CANDOLI Paolo alla fornitura del vaccino H5 N9 WISCONSIN alla Sezione Zooprofilattica Sperimentale di Verona in assenza delle prescritte autorizzazioni ministeriali e prima che il Ministero della Salute ne formalizzasse la richiesta alle aziende farmaceutiche con nota DGVA.VIII/43640/P-I.d.8/108 del 7/12/2005, in danno delle ditte concorrenti ed in particolare delle ditte BAYER, FATRO, INTERVET ITALIA, PFIZER e IZO.

**In Chignolo Po (PV) e Padova, nel 2005**

**CAPUA ILARIA, CANDOLI PAOLO**

**B3.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con MARANGON STEFANO, a carico del quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARANGON Stefano, quale direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Padova, e CAPUA Ilaria, quale responsabile del laboratorio di virologia del centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio e precisamente per aver fornito a CANDOLI Paolo, responsabile del business aviaria della ditta Merial ITALIA S.p.A., in assenza delle prescritte autorizzazioni ministeriali (D. Lgs. 13/12/1996, n.674 e Regolamento CE n.1774/2002, modificato da Regolamento CE n.416/2005, cui fanno riferimento le note nn. 600.3/SP.40/5261 e DGVA-III/13541/P della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli alimenti e della Nutrizione - Ufficio III), il ceppo virale denominato H7 N4 per la produzione di vaccini dell'influenza aviaria, ricevevano indebitamente da Candoli una imprecisata ma elevata somma di denaro.

**In Chignolo Po (PV) e Padova, nel 2005**

**CANDOLI PAOLO**

**B4.** per i delitti di cui agli artt.81 cpv, 110 e 326, comma 3, c.p., perché, in concorso con PRANDINI ELENA, SANTUCCI UGO VINCENZO, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità





TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio patrimoniale, comunicava a PRANDINI Elena notizie riguardanti la gara d'appalto relativa alla fornitura di 20 milioni di dosi di vaccino per l'influenza aviaria, indetta dal Ministero della Salute e specificatamente riferiva che la ditta INTERVET aveva fatto un'offerta di vaccino H5 N2 e H7 N7, per un importo di 15 euro a dose, consentendo in tal modo alla ditta MERIAL ITALIA S.p.A. di proporre un'offerta più vantaggiosa che le permetteva di aggiudicarsi una fornitura di 7 milioni di dosi di vaccino su 10 milioni totali per un importo complessivo di euro 266.700,00, come da Delibera n.81 del 3/3/2006 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

**In Roma, nel gennaio 2006**

**CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA**

**B5.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 353 c.p., per avere, in concorso tra loro e con ANDRIGHETTO IGINO, FAVRETTI FRANCESCO, MARANGON STEFANO, MARABELLI ROMANO, MUTINELLI FRANCO, PRANDINI ELENA, SANTUCCI UGO VINCENZO, TERREGINO CALOGERO, VIOLATO DAVIDE, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di quanto stabilito dall'art.9, comma 4, D. Lgs.358/92, al fine di evitare una gara d'appalto europea, attraverso collusioni, azioni fraudolente ed accordi illeciti, non garantendo in tal modo i principi di imparzialità, correttezza e trasparenza, e segnatamente MARABELLI Romano, quale Direttore Generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti (ex Uff.I-VIII DGVA), adducendo come motivazione per l'istituenda banca vaccini l'acquisto urgente di scorte di vaccino per la profilassi dell'influenza aviaria, sottolineando il criterio preferenziale della disponibilità immediata del vaccino (con nota prot. DGVA.VIII/2497/P-I.8.d/108 del 19/1/2006), ANDRIGHETTO Iginò, quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), indicendo una gara a trattativa privata per la fornitura e la gestione di una "banca vaccino" di n.10.000.000 di vaccini H5 N9 per conto del Ministero della Salute, di cui alla Delibera n. 81 del 3/3/2006, FAVRETTI Francesco, quale Direttore Amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), esprimendo parere favorevole alla citata Delibera, MUTINELLI Franco, Dirigente veterinario responsabile dell'area territoriale 3, quale Presidente della Commissione tecnico-economica di cui alla citata Delibera, TERREGINO Calogero, Dirigente veterinario in servizio presso il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, quale componente della Commissione tecnico-economica di cui alla citata Delibera, VIOLATO Davide, responsabile del Servizio Economato e Provveditorato dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), quale componente con funzioni anche di segretario della Commissione tecnico-economica di cui alla citata Delibera, MARANGON Stefano, quale Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), nonché quale membro di fatto della Commissione di cui sopra, CAPUA Ilaria, quale responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, nonché quale membro di fatto della Commissione di cui sopra, SANTUCCI Ugo Vincenzo, quale Dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, rivelando a PRANDINI Elena e CANDOLI Paolo notizie d'ufficio inerenti la partecipazione e l'offerta avanzata dalla ditta INTERVET per la gara indetta dal Ministero della Salute per l'istituzione della banca vaccino, in accordo con CANDOLI Paolo, quale responsabile del business aviare della ditta MERIAL ITALIA S.p.A., e PRANDINI Elena, quale responsabile dell'ufficio registrazioni della ditta MERIAL ITALIA S.p.A., ricorrevano alla trattativa privata, aggiudicando, con la Delibera n.81 del 3/3/2006, alla ditta MERIAL ITALIA S.p.A., la fornitura e la gestione di 7 milioni su 10 di dosi di vaccini della banca vaccino (per un importo di euro 266.700,00), in danno delle altre ditte concorrenti ed in particolare delle ditte INTERVET e FATRO.

**In Chignolo Po (PV), Padova e Roma, dal 2005 al marzo 2006.**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**CAPUA ILARIA**

**B6.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 480 c.p., perché, in concorso con CAPRIOLI ALFREDO, CANCELLOTTI FRANCESCO MARIA, FERRI GAETANA, MARABELLI ROMANO, POLI GIORGIO, PROSPERI SANTINO, SANTUCCI UGO VINCENZO, TERREGINO CALOGERO, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARABELLI Romano, quale Direttore Generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti (ex Uff.I-VIII DGVA), FERRI Gaetana, quale direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, SANTUCCI Ugo Vincenzo, quale dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco veterinario del Ministero della Sanità, CANCELLOTTI Francesco Maria, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, POLI Giorgio, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, CAPRIOLI Alfredo, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco veterinario, PROSPERI Santino, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, CAPUA Iliaria, quale responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, TERREGINO Calogero, quale Dirigente veterinario in servizio presso il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, senza tener conto dei giudizi negativi precedentemente espressi dall'Istituto Superiore di Sanità con la nota n. 48766/MVE.9 del 24 marzo 1999 e dalla Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario in data 1-2 febbraio 2006, attestavano falsamente, mediante i pareri della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario in data 1 e 2 febbraio 2006, dell'I.Z.S. delle Venezie in data 28 febbraio 2006, dell'Ufficio VIII del Ministero della Salute n. DGVA.VIII/9305/9-C.1.b/278 in data 3 febbraio 2006, dell'Ufficio XI del Ministero della Salute n. DGVA/XI/9886/P in data 8 marzo 2006, la sussistenza di un'emergenza sanitaria che consentiva il rilascio dell'autorizzazione per l'importazione una tantum di 60 milioni di dosi della specialità medicinale ad uso veterinario DINDORAL da parte del Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Ufficio III ex DGSVA n. DGVA-III/12736/PI.5.i.h/7 del 28 marzo 2006, in favore della ditta MERIAL ITALIA S.p.A., nella persona di CANDOLI Paolo,  
**In Chignolo Po (PV), Padova e Roma, dal 2005 al giugno 2006**

**CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA**

**B7.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con ANCELLOTTI FRANCESCO MARIA, ANDRIGHETTO IGINO, CAPRIOLI ALFREDO, FERRI GAETANA, MARABELLI ROMANO, MARANGON STEFANO, ORTALI GIOVANNI, PASQUARELLI RITA, POLI GIORGIO, PROSPERI SANTINO, SANTUCCI UGO VINCENZO, TERREGINO CALOGERO, VICENZONI GADDO., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARABELLI Romano, quale direttore generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti (ex Uff.I-VIII DGVA), FERRI Gaetana, quale direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, SANTUCCI Ugo Vincenzo, quale dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco veterinario del Ministero della Sanità, CANCELLOTTI Francesco Maria, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, POLI Giorgio, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, CAPRIOLI Alfredo, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco veterinario, PROSPERI Santino, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, ANDRIGHETTO IginO, quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Venezie di Legnaro (PD), MARANGON Stefano, quale direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), CAPUA Ilaria, quale responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, VICENZONI Gaddo, quale direttore della Sezione Zooprofilattica Sperimentale di Verona, TERREGINO Calogero, quale Dirigente veterinario in servizio presso il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, PASQUARELLI Rita, quale direttore generale dell'Unione Nazionale Avicoltura, ORTALI Giovanni, quale veterinario responsabile dei servizi veterinari interni all'Azienda Agricola Tre Valli-AIA del Gruppo VERONESI ricevevano indebitamente elevate somme di denaro e altre utilità sotto forma di finanziamenti per convegni, congressi e progetti di ricerca, nonché regalie, per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio e precisamente, per avere, in violazione di quanto previsto dall'art.3, lettera b), D. Lgs. 119/1992 e senza tener conto del parere negativo già precedentemente espresso dall'Istituto Superiore di Sanità con la nota n. 48766/MVE. 9 del 24 marzo 1999 e del parere negativo della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario datato 1-2 febbraio 2006, attestando falsamente un'emergenza sanitaria, autorizzato illecitamente l'importazione una tantum di 60 milioni di dosi della specialità medicinale ad uso veterinario DINDORAL (vaccino vivo per l'enterite emorragica), del valore di un milione di euro, in favore della ditta Merial Italia S.p.A. nella persona di CANDOLI Paolo, responsabile del business aviario.

**In Chignolo Po (PV), Padova e Roma, dal 2005 al giugno 2006**

**CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA, CATTOLI GIOVANNI, CRIPPA PIERLUIGI, CURRIE RICHARD JOHN WILLIAM**

**B8.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con ANDRIGHETTO IGINO, MARABELLI ROMANO, MARANGON STEFANO, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARABELLI Romano, quale Direttore Generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti (ex Uff. I-VIII DGVA), ANDRIGHETTO Iginio, quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), MARANGON Stefano, quale Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), CAPUA Ilaria, quale responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, CATTOLI Giovanni, quale veterinario dirigente del Laboratorio di Virologia del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria di Padova, per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e precisamente per aver stipulato, con le ditte Merial Italia S.p.A. e Fort Dodge, attraverso l'intermediazione di CANDOLI Paolo e CURRIE Richard John William, quest'ultimo marito di CAPUA Ilaria, nonché con il governo olandese, contratti per la cessione del brevetto relativo al test discriminatorio D.I.V.A., realizzato con attrezzature e personale dell'I.Z.S. delle Venezie, ricevevano indebitamente per sé e per altri 150 mila euro da parte della ditta Merial Italia S.p.A. e 63 mila dollari da parte della ditta Fort Dodge, in parte versate su conti correnti esteri, nonché altre ingenti somme di denaro sotto forma di royalties, regalie, finanziamenti per convegni, congressi e progetti di ricerca, favorendo in tal modo la commercializzazione, in Italia ed in Europa, di vaccini per l'influenza aviaria da parte delle citate ditte che realizzavano così lauti guadagni attraverso la vendita dei vaccini per l'influenza aviaria, che necessariamente doveva essere abbinata al test discriminatorio D.I.V.A., in danno delle ditte concorrenti ed in particolar modo della ditta Intervet.

**In Padova e Roma, dal 2005 al 2006**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**CAPUA ILARIA**

**B9.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 317 c.p , perché, in concorso con MARANGON STEFANO, per il quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARANGON Stefano, quale Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) e CAPUA Iliaria, quale responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria di Padova, abusando dei poteri inerenti i rispettivi uffici, costringevano i rappresentanti della ditta INTERVET S.r.l., tramite MEINI Amelio, a promettere loro elevate somme di denaro sotto forma di royalties e di finanziamenti per corsi all'estero e progetti di **ricerca**, per la stipula del contratto finalizzato all'acquisto del test discriminatorio D.I.V.A., in assenza del quale, alla citata ditta, sarebbe stata preclusa in Italia ed in Europa la vendita di vaccini per l'influenza aviaria.

**In Padova e Roma, dal 2005 al 2007**

**CAPUA ILARIA, CURRIE RICHARD JOHN WILLIAM**

**B10.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p , perché, in concorso tra loro e con ANDRIGHETTO IGINO, FAVRETTI FRANCESCO, MARANGON STEFANO, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ANDRIGHETTO Iginò quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, MARANGON Stefano, quale Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, CAPUA Iliaria, quale responsabile del laboratorio di virologia del centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, FAVRETTI Francesco, quale Direttore Amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, abusando dei poteri dei rispettivi uffici, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procuravano a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale e specificatamente elargivano, tra gli anni 2007 e 2008, in favore di CURRIE Richard John William la somma complessiva in contanti di 30.518 euro, per prestazioni non meglio specificate, così come emerso dagli accertamenti patrimoniali eseguiti nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

**In Padova, dal 2007 al 2008**

**CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA, CURRIE RICHARD JOHN WILLIAM**

**B11.** per i delitti di cui agli artt.81 cpv, 110 e 323 c.p , perché, in concorso tra loro e con ANDRIGHETTO IGINO, MARANGON STEFANO, a carico dei quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ANDRIGHETTO Iginò quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, MARANGON Stefano, quale Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, CAPUA Iliaria, quale responsabile del laboratorio di virologia del centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, abusando dei poteri dei rispettivi uffici, ingenerando tra l'altro il timore di un pericolo imminente di una pandemia dell'influenza aviaria, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, sostenevano la necessità di ricorrere alla vaccinazione preventiva quale sistema di eradicazione della malattia concertando con le industrie farmaceutiche FORT DODGE, nella persona di CURRIE Richard John William, e Merial Italia S.p.A., nella persona di CANDOLI Paolo, quale sarebbe stata la tipologia di vaccino da impiegare nei piani annuali di vaccinazione, in danno delle altre ditte concorrenti ed in particolar modo della ditta INTERVET.

**In Padova e Roma, dal 2000 al 2006.**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**CANDOLI PAOLO, CRIPPA PIERLUIGI**

**B12.** per i delitti di cui agli artt.81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con BARBARINO GANDOLFO, CANCELLOTTI FRANCESCO MARIA, CAPRIOLI ALFREDO, DONINI VIRGILIO, FERRI GAETANA, PERRELLA ALESSANDRA, POLI GIORGIO, PROPSEI SANTINO, PRANDINI ELENA, PRANDINI FRANCESCO, per i quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, FERRI Gaetana, quale direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, CANCELLOTTI Francesco Maria, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, PROSPERI Santino, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, POLI Giorgio, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, BARBARINO Gandolfo, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario, CAPRIOLI Alfredo, quale membro della Commissione Consultiva del Farmaco veterinario, PERRELLA Alessandra, quale pubblico ufficiale avente funzioni di organo tecnico dell'ufficio IV del Ministero della Salute, DONINI Virgilio, quale pubblico ufficiale avente funzioni di organo tecnico dell'ufficio IV del Ministero della Salute ricevevano indebitamente da CRIPPA Pierluigi, CANDOLI Paolo, PRANDINI Elena e PRANDINI Francesco elevate somme di denaro, regalie e altre utilità sotto forma di finanziamenti per convegni, congressi e progetti di ricerca per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio e precisamente per avere in violazione di quanto previsto dall'art.3, lettera b), D. Lgs. 119/1992, modificato dal D. Lgs. 24/2/1997, n. 47 e dal D. Lgs. 6/4/2006, n.193, e Direttiva CEE 93/40/CEE), e senza tener conto dei pareri negativi già precedentemente espressi dall'Istituto Superiore di Sanità con le note n. 22289/MVE9 in data 25 maggio 1998 e n.09245/MVE9 in data 26 maggio 1999, dalla Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario in data 26 giugno 1999, dalla stessa D.ssa Alessandra PERRELLA nella sua relazione in data 26 marzo 2006, e dalla Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario in data 3 aprile 2007, attestando falsamente l'innocuità e l'efficacia clinica della specialità medicinale GALLIVAC IB88, autorizzato illecitamente il rilascio, con Decreto del Ministero della Sanità in data 10 aprile 2001, e successivamente il rinnovo all'immissione in commercio (A.I.C.) del citato farmaco nel giugno 2008.

**In Roma e Chignolo Po (PV), dal 2001 al giugno 2008**

**CRIPPA PIERLUIGI**

**C.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 416, 319, 321, 326, 480 c.p., e art. 3 comma 1) D.L.vo 27/01/1992, n. 119 modificato dal D. L.vo 24/02/1997 n. 47 nonché D. L.vo 4/02/1993, n. 66, per essersi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso con DONINI VIRGILIO, FERRARINI NICOLA, FERRI GAETANA, PRANDINI ELENA, MANTOVANI MATTEO, MARABELLI ROMANO, SANTUCCI UGO VINCENZO, a carico dei quali si è proceduto separatamente, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e falsità ideologica, compiendo atti contrari ai doveri dei propri uffici, al fine di favorire gli interessi commerciali della ditta MERIAL ITALIA S.p.A. derivanti dalla vendita di ingenti quantitativi di vaccino per la blue-tongue non necessari al fabbisogno nazionale ed in particolare della Regione Sardegna, cioè causando un danno patrimoniale ammontante ad euro 2.515.393,8 ed imponendo, attraverso una gestione dispotica e monopolistica dell'emergenza "blue-tongue" mediante false attestazioni e rivelazioni di segreti d'ufficio, la vaccinazione contro il virus della febbre catarrale (blue-tongue) su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle campagne vaccinali 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, secondo le modalità descritte per le fattispecie di cui ai capi che seguono e con i ruoli di seguito indicati:



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

MARABELLI Romano, Direttore Generale del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria - Uffici III, VI e XI del Ministero della Sanità, quale organizzatore, con il ruolo di favorire gli interessi economici dell'azienda farmaceutica Merial Italia S.p.A., attraverso l'indebito rilascio di autorizzazioni all'importazione e distribuzione di vaccino inattivato ad uso veterinario del virus della blue-tongue, sierotipi 2 e 4, senza limiti temporali, concordando preventivamente modalità e tempi con CRIPPA Pierluigi e PRANDINI Elena della Merial Italia S.p.A., e con MANTOVANI Matteo della SEGENA;

FERRI Gaetana, Direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, quale partecipe, con il ruolo di favorire gli interessi economici dell'azienda farmaceutica Merial Italia S.p.A., mediante l'autorizzazione all'acquisto, da parte del Ministero della Salute, di ingenti quantitativi, nettamente superiori al fabbisogno nazionale, di vaccino per il virus della blue-tongue prodotto dalla citata azienda per le campagne vaccinali 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, concordando preventivamente modalità e tempi con CRIPPA Pierluigi e PRANDINI Elena della Merial Italia S.p.A., e con MANTOVANI Matteo della SEGENA;

SANTUCCI Ugo Vincenzo, Dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, quale partecipe, con il ruolo di favorire gli interessi economici dell'azienda farmaceutica Merial Italia S.p.A., suggerendo e consentendo la distribuzione di vaccini per il virus della blue-tongue prossimi alla scadenza attraverso l'estensione di validità attestata dalla stessa ditta produttrice, concordando preventivamente modalità e tempi con CRIPPA Pierluigi e PRANDINI Elena della Merial Italia S.p.A., e con MANTOVANI Matteo della SEGENA;

FERRARINI Nicola, Dirigente Veterinario di 1° livello del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria del Ministero della Salute, quale partecipe, con il ruolo di favorire gli interessi economici dell'azienda farmaceutica Merial Italia S.p.A., rivelando ai dirigenti della Merial Italia S.p.A. notizie che dovevano rimanere segrete sulla disponibilità di vaccini per la blue-tongue ai fini della predisposizione del programma nazionale di vaccinazione; CRIPPA Pierluigi, amministratore delegato della Merial Italia S.p.A., quale organizzatore, con il ruolo di curare l'aspetto commerciale riferito alla vendita del vaccino ad uso veterinario del virus della blue-tongue, concordando preventivamente modalità e tempi con i funzionari del Ministero della Salute MARABELLI Romano, FERRI Gaetana, SANTUCCI Ugo Vincenzo e FERRARINI Nicola;

PRANDINI Elena, responsabile dell'ufficio registrazioni della Merial Italia S.p.A., quale partecipe, con il ruolo di mantenere i contatti e fissare gli appuntamenti con i funzionari del Ministero della Salute MARABELLI Romano, FERRI Gaetana, SANTUCCI Ugo Vincenzo e FERRARINI Nicola;

MANTOVANI Matteo, quale partecipe, con il ruolo di mantenere i contatti e fissare gli appuntamenti con i funzionari del Ministero della Salute MARABELLI Romano, FERRI Gaetana, SANTUCCI Ugo Vincenzo e FERRARINI Nicola, nonché di elargire ingenti somme di denaro e altre utilità, anche sotto forma di viaggi all'estero, attraverso la ditta SEGENA di cui è legale rappresentante;

DONINI Virgilio, funzionario dell'Ufficio IV del Ministero della Salute, quale partecipe, con il ruolo di favorire la celere trattazione delle pratiche dell'azienda farmaceutica Merial Italia S.p.A., in particolare attestando falsamente l'esistenza dei requisiti di innocuità ed efficacia, in mancanza dei quali è prevista la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini ad uso veterinario.

**In Roma, Teramo e Regione Sardegna, dal marzo 2006 al gennaio 2009**

**CRIPPA PIERLUIGI**

**C1.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso con , con FERRARINI NICOLA, FERRI GAETANA, MANTOVANI MATTEO, MARABELLI ROMANO, PRANDINI ELENA, SANTUCCI UGO VINCENZO, a carico dei quali si è proceduto separatamente, più azioni esecutive di un medesimo



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

disegno criminoso, MARABELLI Romano, quale direttore generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti (ex Uff.I-VIII DGVA), FERRI Gaetana, quale direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, SANTUCCI Ugo Vincenzo, quale dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco veterinario del Ministero della Sanità, FERRARINI Nicola, quale dirigente veterinario di I° livello del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria del Ministero della Salute ricevevano indebitamente elevate somme di denaro e altre utilità attraverso la ditta SEGENA, anche sotto forma di viaggi in paesi esteri per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio e precisamente, per avere, in violazione di quanto previsto dall'art.3, comma 1, lettera b), D. Lgs. 119/1992, attraverso preventivi accordi illeciti con CRIPPA Pierluigi e PRANDINI Elena della Merial Italia S.p.A., al fine di favorire gli interessi commerciali di tale azienda farmaceutica in assenza di una effettiva emergenza sanitaria, disposto l'acquisto di un milione e ottocentotrentunomila dosi di vaccino contro la blue-tongue, da effettuarsi tramite l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in Teramo.  
**In Roma e Teramo, nel marzo 2006**

**CRIPPA PIERLUIGI**

**C2.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso con DONINI VIRGILIO, MANTOVANI MATTEO, PRANDINI ELENA, a carico dei quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, DONINI Virgilio quale pubblico ufficiale avente funzioni di organo tecnico dell'ufficio IV del Ministero della Salute, per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio, in netto contrasto con le finalità della farmacovigilanza (Direttiva 93/40 CEE e D. Lgs. 9/4/2003, n.71), prima dell'esecuzione di ispezioni periodiche nei laboratori di produzione vaccini di pertinenza della Merial Italia S.p.A., al fine di evitare la revoca delle autorizzazioni, si accordava con PRANDINI Elena affinché venisse predisposta una tabella indicante le variazioni apportate ai vaccini ad uso veterinario prodotti in maniera difforme rispetto ai dossier presentati per l'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C), ricevendo indebitamente elevate somme di denaro e altre utilità anche sotto forma di viaggi in paesi esteri da CRIPPA Pierluigi attraverso la ditta SEGENA di cui è legale responsabile MANTOVANI Matteo.

**In Roma, nel marzo 2006**

**CRIPPA PIERLUIGI**

**C3.** per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso con FERRI GAETANA, FERRARINI NICOLA, GALAVOTTI FABIO, MANTOVANI MATTEO, MARABELLI ROMANO, PRANDINI ELENA, SANTUCCI UGO VINCENZO, a carico dei quali si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARABELLI Romano, quale direttore generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti (ex Uff.I-VIII DGVA), FERRI Gaetana, quale direttore dell'Ufficio XI del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria, SANTUCCI Ugo Vincenzo, quale dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco veterinario del Ministero della Sanità, FERRARINI Nicola, quale dirigente veterinario di I° livello del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Veterinaria del Ministero della Salute, ricevevano indebitamente elevate somme di denaro e altre utilità attraverso la ditta SEGENA, anche sotto forma di viaggi in paesi esteri, e si accordavano con CRIPPA Pierluigi e PRANDINI Elena per compiere ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio e precisamente, in violazione di quanto previsto



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dall'art.3, comma 1, lettera b), D. Lgs. 119/1992, in assenza di una effettiva emergenza sanitaria, al fine di favorire gli interessi commerciali della MERIAL ITALIA S.p.A., disponendo l'acquisto in esubero, da parte del Ministero della Salute, di 3.578.800 dosi di vaccino non utilizzate contro la blue-tongue per le campagne di vaccinazione 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, con ingente danno nei confronti del Ministero della Salute, ammontante ad euro 2.515.393,8 per la sola Regione Sardegna.

**In Roma e Regione Sardegna, dal marzo 2006 al gennaio 2009**

**PARTI OFFESE:**

**MINISTERO DELLA SALUTE** presso Avvocatura Generale dello Stato  
in Roma – Via dei Portoghesi n. 12 – nessuno è comparso

**I.Z.S. DELLE VENEZIE** in persona del Dr. **RENZO ALESSI** nella sua qualità di Direttore  
Generale F.F. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

con sede legale in Legnaro (PD) – Via Dell'Università n. 10 **dom.to ex lege** in Padova – Corso  
Garibaldi n. 18 presso lo studio del dif.re di fiducia Avv. Giovanni Vasoïn de Prosperì

**Difensore di fiducia Avv. GIOVANNI VASOIN DE PROSPERI del Foro di Padova - presente**

Con l'intervento del **P.M. Dott. Francesco Rombaldoni**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento giunge in udienza preliminare a seguito di sentenza parziale d'incompetenza territoriale 15.5.2015 GUP Tribunale di Roma che, accogliendo le eccezioni sul punto sollevate da alcune difese, ha "spezzato" lo stesso procedimento in quattro tronconi, trasferendo a Verona la posizione di 16 imputati Bailo Enrico, Bailo Marisa, Candoli Paolo, Capua Iaria, Cattoli Giovanni, Crippa Pierluigi, Currie Richard John William, Fiorini Paolo, Leali Valerio, Lombardi Giovanna, Nieddu Daniela, Piccini Enore, Piccini Valerio, Rezzola Noemi, Zanini Andrea, Zanini Guerrino, in quanto il luogo di commissione del delitto più grave di cui al capo A della richiesta di rinvio a giudizio, ossia, quello di cui all'art.438 cp, in tesi accusatoria si sarebbe consumato nel Comune di Erbe in provincia di Verona ove risultano, in base agli atti, contagiati due soggetti; il GUP di Roma ha declinato, quindi, la competenza individuando sempre Verona per connessione relativamente ai reati di cui ai capi A1, A2 A3 limitatamente all'imputato Candoli Paolo, capi B e seguenti solo per alcuni degli originari imputati, traferendo ulteriormente a Padova la posizione di coimputati dei delitti di cui ai capi A3, B e seguenti, nonché a Pavia i coimputati del solo capo C3 per i quali non ha ravvisato nessuna ragione attrattiva.

E' accaduto poi che il procedimento romano si sia concluso, salvo che per un imputato prosciolto con formula piena, con sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione ad eccezione dei delitti di cui ai capi C e C5 dell'originaria richiesta di rinvio a giudizio per i quali i coimputati di Crippa Pierluigi sono stati rinviati a giudizio e nei confronti dei quali il dibattimento è in fase avanzata di celebrazione a Roma; per gli originari coimputati di Crippa Pierluigi (capo A3), di Capua Iaria, Candoli Paolo, Cattoli Giovanni, Crippa Pierluigi, Currie John William, di Candoli, (capo B e successivi capi da B1 a B12), i nel troncone padovano il P.M. ha presentato richiesta di archiviazione al vaglio tuttora del GIP.

Con esclusione dei delitti di cui all'art.438 c.p nella forma consumata e tentata e del delitto di cui all'art.317 c.p., i restanti residui reati sono tutti **prescritti**, molti dei quali già lo erano al momento dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. di Roma. Tuttavia, pur non avendo gli imputati





TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

rinunciato alla prescrizione, tramite le difese instano per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art.129 c.2 cpp e dunque di non luogo a procedere quanto meno ai sensi dell'art.425 c.3 cpp .

Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il Giudice, a fronte di una richiesta di proscioglimento nel merito, nel pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha l'onere di fornire adeguata motivazione sul punto. Nello specifico dell'udienza preliminare la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che non va mai perso di vista lo scopo di siffatta udienza, ossia, quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Ne consegue che *"il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art.425 comma 3 cpp gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì, - dunque, pur in presenza di elementi insufficienti o contraddittori - sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio". "In tal caso il proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (cfr., Cass. sez. 3 n.23260 del 2015 Riv 263668 nonché sez. 3 n.49663/15 RV265369).*

Capo A

Il presente procedimento nasce da un'attività investigativa del NAS di Roma a seguito della trasmissione da parte di investigatori americani della notizia di un traffico illegale di virus ad alta patogenicità tra gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e l'Italia allo scopo di produrre un vaccino autogeno da esportare in Arabia Saudita; per quanto qui interessa risulta che un ceppo del virus dell'influenza aviaria denominato H9 sia stato spedito senza le prescritte autorizzazioni dell'autorità italiana nell'aprile 1999 ad un dipendente della ditta Merial Italia spa, Candoli Paolo, che negli Stati Uniti assistito da un procuratore aveva reso dichiarazioni nell'ambito di processo colà esistente, in sostanza, collaborando e riconoscendo di avere ricevuto detta spedizione tramite corriere con l'adozione di cautele atte a preservare il suddetto virus. Da qui ha preso l'avvio l'inchiesta romana con una lunga serie di intercettazioni telefoniche. Gli inquirenti con l'informativa finale 22.2 2010, dopo aver acquisito gli esiti di indagini svolte nel Bolognese dai Nas nel 2009 hanno posto in relazione detti fatti nonché quelli emersi nell'ambito dell'indagine cui stavano procedendo "costruendo" un'ipotesi di accusa fatta propria dal P.M. romano di estrema gravità a carico di Bailo Enrico, Bailo Marisa, Candoli Paolo, Capua Ilaria, Fiorini Paolo, Leali Valerio Lombardi Giovanna, Nieddu Daniela, Rezzola Noemi, Piccini Enore, Piccini Valerio, Zanini Andrea e Zanini Guerrino, ossia, di epidemia dolosa oltre che di associazione a delinquere finalizzata ad una serie infinita di reati *fine*, pure ugualmente contestati. In particolare in tesi accusatoria, profittando dell'epizoozia manifestatasi in Lombardia e in Veneto negli anni dal 1999 al 2003 gli imputati nelle qualità specificate in imputazione avrebbero, ponendo illegalmente in circolazione dei ceppi di virus altamente patogeni denominati H9 e H7N3, causato non solo la diffusione non più controllata dell'influenza aviaria ma altresì, un'epidemia umana, consistita nel contagio di sette persone operatori del settore. L'insussistenza prima di tutto dal punto di vista oggettivo del delitto di cui all'art.438 cp va affermata, peraltro, sulla base delle seguenti circostanze:

mancanza prima di tutto dell'evento, ossia, il verificarsi di una malattia contagiosa diffusa in un ambito territoriale limitato e in un preciso arco temporale, non potendo i risultati di una indagine epidemiologica disposta dal ministero della sanità mediante questionario rivolto alle persone che sotto



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

l'aspetto lavorativo erano in contatto con gli animali malati, essere anche solo dal punto di vista strettamente medico, assunto come evento dell'indicato reato. Infatti le sette persone che sono indicate nell'imputazione sub A come "contagiate" in realtà non presentavano alcun sintomo di malattia ma solo segni di positività per anticorpi conseguenti all'esposizione ad animali infetti dal virus H7N3; solo uno dei suddetti soggetti è risultato affetto da una lieve congiuntivite, disturbo aspecifico, affrontata mediante la prescrizione di un rimedio naturale- trattamento con collirio alla camomilla; ulteriormente tranciante è infine la circostanza che solo due di questi soggetti risultavano lavorare in provincia di Verona e che i periodi di manifestazione presso gli allevamenti ove operavano dell'influenza aviaria sono coincidenti nell'anno solo nei due casi di Verona del giugno 2003;

manca di prova circa il fatto che i ceppi virali H9 e H7N3 siano stati effettivamente e dolosamente immessi in circolazione;

l'influenza tra la misura adottata a livello centrale relativa all'abbattimento dei polli infetti e il pericolo per la salute pubblica.

Nell'indagine svolta dai NAS di Bologna acquisita è emerso che in detto ambito territoriale erano sorti dei laboratori clandestini con sequestro di vaccini illegali prima della loro distribuzione sul mercato "clandestino"; dalle analisi effettuate è emerso trattarsi di ceppo virale H7N1 - quindi, diverso da quelli indicati al capo A come responsabili dell'epidemia dolosa- avente caratteristiche di bassa patogenicità tanto da non escludere secondo il P.M di Bologna nella richiesta di archiviazione 10-7-2016, la sussistenza di una vera e propria attività truffaldina ai danni dei potenziali acquirenti non identificati (cfr documento allegato dalle difese Zanini e Rezzola, alla memoria depositata all'udienza del 12.4.2016).

E' dunque evidente come gli inquirenti abbiano stravolto gli esiti dell'inchiesta bolognese archiviata definitivamente dal GIP il 3.11.2008 per costruire accuse del tutto prive di fondamento perché poggianti su elementi fattuali non corrispondenti alle emergenze processuali.

Conseguentemente inconsistenti sono pure le accuse di associazione a delinquere, a prescindere dalla considerazione dell'inconciliabilità di detta imputazione con almeno alcuni dei reati fine e quelle relative a reati fine, indicati nello stesso capo sub A se ed in quanto ritenute contestazioni a se stanti, il che ad onore del vero non sembrerebbe.

Si impone dunque per detto capo il proscioglimento ai sensi dell'art.425 c.1 cpp per tutti gli imputati e in relazione ad ogni contestazione perché il fatto non sussiste.

#### Capo A 1

Il fatto è sussistente. alla luce della documentazione in atti e delle ammissioni dell'imputato Candoli. Ai sensi dell'art.129 cpp essendo maturato il termine di prescrizione, il reato va dichiarato estinto.

#### Capo A 2

La difesa di Nieddu Daniela con il deposito di documentazione in allegato alla memoria 23.3.2016 ha comprovato come il ceppo virale acquistato oggetto dell'imputazione sub A2 dalla ditta Merial nulla abbia a che vedere con il virus H7N3 di origine pakistana e che sarebbe stato oggetto di mercimonio; in realtà risulta documentalmente che dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dove ha sede il centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria la ditta Merial abbia acquistato il ceppo virale H7N3 a bassa patogenicità di origine italiana tramite la Nieddu; pertanto l'accusa di corruzione fondata solo sul tenore di



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

conversazioni telefoniche non contestualizzate e prive di autonomi riscontri risulta non provata; ne deriva il proscioglimento degli imputati per insussistenza del fatto.

Capo A3

La contestazione in oggetto è del tutto generica: gli elementi indicati dall'accusa poggiano ancora una volta esclusivamente sul tenore di conversazioni telefoniche per cui è evidente che detti elementi siano del tutto incompleti e, insufficienti ai fini della sostenibilità dell'accusa in giudizio per cui pur in presenza di causa di estinzione del reato per prescrizione l'imputato Candoli va prosciolto ai sensi dell'art.425 c.3 cpp per insussistenza del fatto.

Capi C C1 C2 C3

La difesa di Crippa Luigi ha prodotto nel corso del presente procedimento i verbali dell'istruttoria dibattimentale in corso per gli stessi fatti davanti al Tribunale di Roma nei confronti dei coimputati. La lettura delle deposizioni dei testi di accusa è disarmante in quanto il luogotenente Recina Alberto del Nas di Roma ha riferito che le conclusioni cui sono giunti con l'informativa del 18.5.2009 si fondano sul contenuto di conversazioni telefoniche indirette e sulle indagini effettuate dai colleghi del NAS di Sassari e riassunti nell'informativa XXXX ; nel corso dell'udienza del 20.6.2016, a sua volta, il Milo Moreddu Francesco del Nas di Sassari ha dichiarato di non aver svolto alcuna indagine rispetto alle contestazioni di cui alle imputazioni in oggetto, precisando come nell'ambito delle investigazioni fosse emerso che la richiesta "in esubero" dei vaccini per contrastare la malattia ovina effettivamente manifestatasi in Sardegna fosse partita proprio dalla regione Sardegna. E' dunque palese che da questa dichiarazione lapidaria discende l'insostenibilità dell'accusa formulata nel capo C laddove la ditta Merial assume il ruolo di soggetto determinante degli sprechi frutto secondo la prospettazione oggetto di imputazione di accordi corruttivi preventivi con persone qualificate del Ministero della Salute. Non si può in astratto escludere che la Merial godesse di "entrature" all'interno della regione Sardegna ma di ciò non vi è traccia alcuna negli atti processuali, non essendo questo profilo stato investigato. Gli imputati del processo romano si sono sottoposti ad esame e hanno fornito la loro versione anche in relazione al contenuto, in alcuni momenti decisamente ambiguo, di conversazioni telefoniche intrattenute con il Crippa; il riferimento è in particolare al ruolo di Segena. Le spiegazioni fornite plausibili o meno che siano, sono ininfluenti posto che il dato evidente è la mancanza di prove a sostegno dell'accusa; questo aspetto ridonda anche nel presente procedimento poiché al di là del tenore di determinate conversazioni non esistono elementi di riscontro suscettibili di sviluppo positivo in un dibattimento per cui ai sensi dell'art.425 c.1 cpp Crippa Pierluigi va prosciolto per mancanza di prove.

Capo B

La formulazione dell'imputazione è di difficile comprensione. Tuttavia si ritiene che gli unici reati da prendere in considerazione autonomamente in questa rubrica siano quelli di cui agli artt.416, 56,438 cp, essendo tutti gli altri menzionati esclusivamente come reati fine oggetto di autonoma contestazione. Vanno richiamate in proposito le argomentazioni svolte precedenza in ordine al delitto consumato di epidemia dolosa – capo A. Pur essendo il tentativo astrattamente concepibile, in presenza di una diffusione incontrollata di germi altamente patogeni accompagnata da un elemento psicologico diretto a provocare una malattia umana con le caratteristiche dell'epidemia, nel caso di specie manca ancor prima l'individuazione dei ceppi virali, circostanza che impedisce qualsiasi valutazione sulle loro caratteristiche eventuali di alta patogenicità. Il reato, dunque, non sussiste.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Rispetto alla fattispecie di cui all'art.416 cp ancora una volta non vi sono elementi dai quali dedurre l'esistenza di un'associazione a delinquere.

Capi B4 – B5

Punto basilare dell' accusa è una conversazione telefonica del 23 gennaio 2006 tra Candoli e Prandini Francesco dalla quale si evincerebbe come Santucci Ugo, Dirigente dell'ufficio VIII della direzione generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute avrebbe riferito a Prandini Elena della ditta MeriaI notizie relative all'appalto relativo alla fornitura di venti milioni di dosi di vaccino per l'influenza aviaria, in particolare che la INTRAVET aveva fatto un'offerta di quindici euro a dose, così alterando la gara di cui al capo B5. La PG, tuttavia, non ha rinvenuto alcuna offerta della ditta Intervet. Pertanto considerato che la conversazione citata è a carattere indiretto e avuto riguardo all'esito delle indagini indicate, non si può affermare che il materiale raccolto in un ipotetico dibattimento, dato che i delitti sono comunque prescritti, sia in grado di supportare un'accusa in giudizio. Ai sensi dell'art.425 c.3 cpp Candoli Paolo va prosciolto da entrambi i reati lui ascritti e la Capua limitatamente all'addebito di cui al capo B5 perché il fatto non sussiste.

Capi B1 B2 B3 B6 B7 B8 B11

Richiamando le osservazioni in premessa effettuate non si ritiene che per le fattispecie ivi ascritte agli imputati Candoli (B1 B2 B3 B7 B8 B11), Capua (B3 B6 B7 B8 B11), Cattoli e Crippa (B8), Currie (B8 e B11) vi siano riscontri solidi al materiale costituito da conversazioni telefoniche tali da supportare un'accusa in giudizio, in considerazione oltretutto dell'assoluta genericità delle contestazioni anche dal punto di vista temporale.

Capo B 9

Le conversazioni che si sono svolte nel periodo 28.03.2006 e 7.03.2007 tra Capua e Marangon e Capua e Meini della Intervet come già osservato dal PM di Padova nella richiesta di archiviazione prodotta in atti 1.02.2016 che integralmente si richiama sono significative per ritenere che siano state esercitate effettivamente delle pressioni sulla società olandese per la cessione alla stessa del test discriminatorio DIVA; tuttavia già da queste conversazioni non è possibile affermare che le pressioni siano state accolte; dunque vi sono elementi di prova in ordine alla fattispecie di tentata concussione per induzione nella nuova formulazione di cui all'art 319 quater c.p. o di tentata corruzione verosimilmente non andata a buon fine per l'indisponibilità dei vertici olandesi della società Intervet; le indagini difensive sul punto non sono dirimenti ai fini di escludere la sussistenza del fatto in quanto rese proprio da quei soggetti che hanno svolto una funzione di intermediazione e che devono ritenersi ovviamente cointeressati alla buona riuscita dell'accordo illecito; le circostanze riferite dagli stessi sono estremamente generiche e francamente contrastanti con il tenore delle conversazioni riportate nell'informativa finale 21.01.2009 del NAS di Roma (all. 260,261 e 262). Pertanto, derubricato il fatto reato nella fattispecie tentata di cui all'art. 319 quater c.p. o in alternativa in quella tentata di cui all'art. 319 e 321 c.p. va dichiarato non doversi procedere perché il reato è prescritto.

Capo B10



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

L'accusa trae origine dagli accertamenti bancari eseguiti sul conto di Capua Ilaria e del coniuge Currie Richard John William e dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le somme di denaro elargite al Currie dall'Istituto trovano giustificazione in un rapporto di consulenza oggetto di specifica convenzione datata 27.3.2007 che indica i compensi convenuti compatibili con le somme percepite e documentate (all.47-48-49 alla nota di deposito 20.3.2015 in Roma). Pertanto il fatto di cui all'art.323 risulta insussistente e comunque non provato con proscioglimento ex art.425 c.1 cpp.

Capo B12

L'accusa trae origine dalle conversazioni telefoniche tra Candoli e Prosperi Santino riportate nell'informativa finale 22.2.2010 fg.289-308., Dagli atti emerge che l'immissione in commercio della specialità medicinale Gallivac IB88, prodotto dalla Merial spa e già autorizzato viene sospesa essendone stata rilevata la non innocuità e poi nuovamente autorizzata a seguito di attività corruttiva di Candoli nei confronti di Prosperi nonostante l'assoluta assenza di garanzie in proposito. L'opacità dei comportamenti delle parti in causa trova un riscontro nella conversazione n.2397 del 28 agosto 2006 (all.391) tra Sirodi Raffaella della Merial spa e Crippa Pierluigi laddove la prima chiede come imputare in bilancio il pagamento di somme di denaro in contanti servite per pagare con alto grado di verosimiglianza tangenti ai funzionari ministeriali al fine di ottenere. In proposito Crippa le indica tre modalità. Dette circostanze avrebbero potuto essere sviluppate in dibattimento anche con l'escussione del teste Sirodi. Per questo reato va dichiarato non doversi procedere per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visto l'art.129 cpp

Dichiara non doversi procedere nei confronti di CANDOLI PAOLO in ordine al delitto di cui al capo A1 e B12, nei confronti di CAPUA ILARIA in ordine al delitto di cui al capo B9, modificata l'originaria rubrica nel delitto di cui agli artt.56,319 quater cp, di CANDOLI PAOLO e CRIPPA PIERLUIGI in ordine al delitto di cui al capo B12 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art.425 c.1 e 3 c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di BAILO ENRICO, BAILO MARISA, CATTOLI GIOVANNI, CURRIE RICHARD JOHN WILLIAM, FIORINI PAOLO, LEALI VALERIO, LOMBARDI GIOVANNA, NIEDDU DANIELA, PICCINI ENORE, PICCINI VALERIO, REZZOLA NOEMI, ZANINI ANDREA, ZANINI GUERRINO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e di CANDOLI PAOLO, CAPUA ILARIA, CRIPPA PIERLUIGI in ordine alle residue imputazioni perché il fatto non sussiste.

Letta e depositata in udienza, come da separato verbale.

Verona, 5 luglio 2016

Il Cancelliere  
Dott.ssa Maria Antonella Fadini

Il Giudice  
Dott. LAURA DONATI